

Art. 13 REGOLAMENTO QUADRO DEI DIPARTIMENTI VIGENTE	NUOVO TESTO: Art. 13 REGOLAMENTO QUADRO DEI DIPARTIMENTI
ART. 13 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, della Terza Missione, ivi compresa la promozione dell'Internazionalizzazione. 2. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare: a) approva il Piano strategico del Dipartimento in coerenza con il Piano strategico d'Ateneo; b) approva il piano dell'offerta formativa predisposto dai Collegi Didattici interni al Dipartimento; c) definisce, sulla base delle linee di ricerca e della programmazione didattica, le esigenze di reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico e formula le relative proposte al Consiglio di Amministrazione; d) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di chiamata dei professori e ricercatori; e) affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici relativi ai corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo; f) promuove la valutazione e l'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della Terza Missione; g) affida i contratti di docenza, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativi ai corsi di studio; h) esprime il parere sui progetti di studio e di ricerca relativi alle richieste di congedo dei docenti tenendo conto dell'impatto scientifico e didattico e ne valuta gli esiti; i) propone l'istituzione della Scuola o Facoltà; j) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti, di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; k) delibera l'istituzione, la modifica e la	ART. 13 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, della Terza Missione, ivi compresa la promozione dell'Internazionalizzazione. 2. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare: a) approva il Piano strategico del Dipartimento in coerenza con il Piano strategico d'Ateneo; b) approva il piano dell'offerta formativa predisposto dai Collegi Didattici interni al Dipartimento; c) definisce, sulla base delle linee di ricerca e della programmazione didattica, le esigenze di reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico e formula le relative proposte al Consiglio di Amministrazione; d) formula al Consiglio di Amministrazione le proposte di chiamata dei professori e ricercatori; e) affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici relativi ai corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo; f) promuove la valutazione e l'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della Terza Missione; g) affida i contratti di docenza, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativi ai corsi di studio; h) esprime il parere sui progetti di studio e di ricerca relativi alle richieste di congedo dei docenti tenendo conto dell'impatto scientifico e didattico e ne valuta gli esiti; i) propone l'istituzione della Scuola o Facoltà; j) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti, di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; k) delibera l'istituzione, la modifica e la

disattivazione dei Collegi Didattici, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio secondo i criteri definiti all'art. 19 del presente Regolamento;

- l) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;
- m) delibera l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni e la composizione delle Sezioni;
- n) esprime parere motivato sulle domande di cambio di afferenza;
- o) delibera l'eventuale integrazione della composizione della Giunta con la presenza di ulteriori componenti, ferma restando la composizione minima indicata dall'art. 16 comma 1 del presente Regolamento;
- p) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Spetta, altresì, al Consiglio di Dipartimento deliberare, su proposta motivata di uno o più docenti del Dipartimento, in ordine al conferimento del titolo di professore emerito o onorario, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti – vent'anni anni di servizio in qualità di professore ordinario per gli emeriti e quindici anni per gli onorari – previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione ristretta ai professori ordinari. Le proposte approvate sono trasmesse dal Rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini del conferimento del titolo.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento deliberare eventuali proposte di conferimento di lauree honoris causa in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità viventi i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali a livello pubblico. Le proposte devono essere

disattivazione dei Collegi Didattici, ad eccezione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio secondo i criteri definiti all'art. 19 del presente Regolamento;

- l) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;
- m) delibera l'eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni e la composizione delle Sezioni;
- n) esprime parere motivato sulle domande di cambio di afferenza;
- o) delibera l'eventuale integrazione della composizione della Giunta con la presenza di ulteriori componenti, ferma restando la composizione minima indicata dall'art. 16 comma 1 del presente Regolamento;
- p) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

~~3. Spetta, altresì, al Consiglio di Dipartimento deliberare, su proposta motivata di uno o più docenti del Dipartimento, in ordine al conferimento del titolo di professore emerito o onorario, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti – vent'anni anni di servizio in qualità di professore ordinario per gli emeriti e quindici anni per gli onorari – previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione ristretta ai professori ordinari. Le proposte approvate sono trasmesse dal Rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini del conferimento del titolo.~~

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento deliberare eventuali proposte di conferimento di lauree honoris causa in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità viventi i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali a livello pubblico. Le proposte devono essere



approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti con l'esatta denominazione della laurea, con l'indicazione della classe di afferenza e con il curriculum vitae dell'interessato. Le proposte approvate sono trasmesse dal Rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini del conferimento del titolo. 5. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente e in particolare quelle relative al comma 2 lett. d) e h) del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce corrispondenti e a quelle superiori, ad eccezione delle chiamate dei ricercatori, per le quali il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce superiori. 6. Il Consiglio può delegare alla Giunta l'esercizio di proprie funzioni, ad esclusione di quanto previsto al comma 2 da lett. a) a lett. o) del presente articolo.	approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti con l'esatta denominazione della laurea, con l'indicazione della classe di afferenza e con il curriculum vitae dell'interessato. Le proposte approvate sono trasmesse dal Rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini del conferimento del titolo. 4. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente e in particolare quelle relative al comma 2 lett. d) e h) del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce corrispondenti e a quelle superiori, ad eccezione delle chiamate dei ricercatori, per le quali il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce superiori. 5. Il Consiglio può delegare alla Giunta l'esercizio di proprie funzioni, ad esclusione di quanto previsto al comma 2 da lett. a) a lett. o) del presente articolo.
--	--